



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza
Settore Affari Generali
Via Grigna, 13 – 20900 Monza - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” nonché il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 “*Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante “*Riforma degli ordinamenti didattici universitari*” e, in particolare, gli articoli 3 e 4;

VISTO il d.lgs. n. 297/1994 “*Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione*” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante “*Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

VISTO il d.lgs. n. 165/2001 recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, coordinato con il decreto legislativo n. 101 del 2018, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell’Amministrazione digitale*”; **VISTA** la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “*Riforma del sistema nazionale di*

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in particolare, l’articolo 1, comma 107;

VISTO il d.l. n. 126/2019, convertito con modificazioni dalla l. n. 159/2019, che introduce modificazioni all’art. 4 della l. n. 124/1999 e istituisce le graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;

VISTO il DM 30 gennaio 1998, n. 39, *“Testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica”;*

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, *“Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come integrato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259;*

VISTO il d.l. n. 22/2020, recante *“Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 06 giugno 2020, n. 41 e, in particolare l’articolo 2, comma 4-ter, il quale dispone che: *“La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l’approvazione di dette graduatorie da parte dell’ufficio scolastico provinciale territoriale competente... omissis”;*

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 recante *“Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, comma 6bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” (GPS);*

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 858 del 21/07/2020 relativo alle *“Modalità e termini di presentazione delle istanze”* per l’inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto;

VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODPIT/1290 del 22/07/2020, avente per oggetto *“Nota esplicativa sulla valutazione dei titoli di cui all’OM 60/2020”;*

VISTO l'art. 8, comma 6, dell'O.M. 60/2020, a norma del quale *“In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria”*;

VISTO l'art. 8, comma 7, dell'O.M. 60/2020, a norma del quale *“L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate”*;

VISTO in particolare l'art. 8, comma 8, dell'O.M. 60/2020, ai sensi del quale *“All'esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l'esito della verifica all'Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell'anagrafe nazionale del personale docente di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020”*;

VISTO in particolare l'art. 8, comma 9, dell'O.M. 60/2020, ai sensi del quale *“In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all'Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all'articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all'interessato. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000”*;

VISTO in particolare l'art. 8, comma 10, ai sensi del quale *“Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 9, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci è, con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura.”*

CONSIDERATO che l'articolo 7 al comma 8 della medesima ordinanza prescrive che *“l'aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle predette graduatorie”*;

CONSIDERATO che l'articolo 6, comma 4, dell'OM 60/2020 e l'articolo 2, comma 11, del Decreto Dipartimentale n. 858/2020, dispongono che *“gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.*

L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie”;

VISTI i requisiti per l'inserimento nelle G.P.S., di cui agli artt. 3-6 dell'O.M. n. 60/2020;

VISTA la nota ministeriale n. 26841 del 5/09/2020 avente per oggetto “Anno scolastico 2020/2021 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A”;

VISTA la nota ministeriale n. 1588 dell'11/09/2020, avente per oggetto “Chiarimenti in merito all'Ordinanza 10 luglio 2020, n. 60. Attività di convalida delle graduatorie provinciali per le supplenze. Produzione delle Graduatorie di istituto”;

VISTA la graduatoria provinciale per le supplenze della provincia di Monza e Brianza pubblicata il 2/09/2020;

VISTO ED ESAMINATO il provvedimento dell'IC “Enrico Toti” di Lentate sul Seveso prot. n. 4571 del 21/07/2021, adottato a seguito dell'attività di controllo di cui al citato art. 8, comma 7, dell'O.M. 60/2020, con il quale proponeva l'esclusione dalle GPS, classe di concorso A012, della docente CONSONNI Chiara;

ACCERTATA la correttezza delle determinazioni assunte dall'istituzione scolastica;

RITENUTO necessario procedere all'esclusione di tale aspirante in assenza di previa comunicazione di avvio del procedimento, in considerazione del carattere concorsuale della procedura e della natura vincolata del presente provvedimento, meramente esecutivo delle disposizioni citate;

VISTO il proprio decreto prot. n. 7882 del 18/06/2021, con cui è stata disposta l'esclusione dalle GPS, tra gli altri, del docente GIANGREGORIO Roberto, per carenza del titolo di accesso alla classe di concorso A012;

VISTA l'istanza di riesame presentata a quest'ufficio prot. n. 9259 del 21/07/2021;

RIESAMINATA la posizione del docente in parola, anche alla luce della documentazione attestante i relativi titoli di studio posseduti;

ACCERTATO il possesso del titolo di accesso previsto dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso;

RITENUTO opportuno procedere all'annullamento in autotutela ex art. 21 *nonies* L. 241/1990 dell'esclusione dalle graduatorie provinciali per le supplenze di Monza e Brianza del docente GIANGREGORIO Roberto disposta con il citato decreto prot. n. 7882 del

18/06/2021, e al conseguente reinserimento dello stesso nelle graduatorie provinciali per le supplenze, classe di concorso A012;

Decreta

- 1) Per le motivazioni indicate in premessa e alla luce della normativa in essa citata, che qui si intende integralmente richiamata, convalidata l'attività di controllo effettuata dall'istituzione scolastica ai sensi dell'art. 8, commi 7 ss., dell'O.M. 60/2020, è disposta l'**esclusione** dalle graduatorie provinciali per le supplenze aa.ss. 2020/2022 per la Provincia di Monza e Brianza della sottoindicata docente, a seguito di accertamento in via amministrativa della carenza del titolo di accesso:

COGNOME E NOME	DATA DI NASCITA	CLASSE DI CONCORSO	FASCIA	MOTIVAZIONE
CONSONNI CHIARA	14/06/1980	A012	2	Mancanza del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente per l'accesso alla specifica classe di concorso.

- 2) Per le motivazioni indicate in premessa e alla luce della normativa in essa citata, che qui si intende integralmente richiamata, è disposto l'annullamento in autotutela dell'esclusione dalle graduatorie provinciali per le supplenze di Monza e Brianza del docente di seguito riportato, disposta con il decreto dell'UST di Monza e Brianza prot. n. 7882 del 18/06/2021, e, per l'effetto, il **reinsediamento** dello stesso nella graduatoria della classe di concorso sotto specificata, a seguito di accertamento in via amministrativa del possesso del relativo requisito di ammissione.

COGNOME E NOME	DATA DI NASCITA	CLASSE DI CONCORSO	FASCIA
GIANGREGORIO ROBERTO	11/12/1978	A012	2

Il presente provvedimento è trasmesso agli interessati e alle scuole ove gli aspiranti hanno stipulato il primo contratto di lavoro, affinché procedano, per la prima docente, alla risoluzione del contratto eventualmente stipulato per la specifica classe di concorso con apposito provvedimento nel quale contestualmente dichiarino il servizio prestato

dall'aspirante come prestato di fatto e non di diritto e, per il secondo docente, alla verifica del punteggio relativo alla specifica classe di concorso in cui è stato reinserito.

Lo scrivente Ufficio per propria competenza procederà, per la prima docente, a convalidare a sistema la proposta di esclusione caricata dall'istituto scolastico e, per il secondo, ad annullare a sistema la convalida dell'esclusione, attraverso le funzioni appositamente previste nella piattaforma informatica, ai fini della successiva notifica ai candidati attraverso l'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di presentazione dell'istanza di partecipazione.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale di questo ufficio provinciale.

Per quanto qui non espressamente previsto si rimanda integralmente alle disposizioni di cui all'O.M. n. 60/2020.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione.

IL DIRIGENTE
Vincenza Maria BERARDI

*Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse*

Referente: Claudia Zamparelli
tel. 039 9718259
e-mail: claudia.zamparelli@istruzione.it